



GLI ATTORI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

La posizione dell'individuo: in generale. Le regole sul trattamento dello straniero (portata e azionabilità). Il diritto internazionale dei diritti umani. La protezione dei diritti fondamentali in tempo di pace: i diritti protetti e la loro azionabilità internazionale. Il diritto internazionale umanitario e la competenza giurisdizionale



2

LA POSIZIONE DELL'INDIVIDUO: IN GENERALE

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Conviene accennare alla posizione dell'individuo (individuo persona, ma anche talora persone giuridiche).
- Nel diritto internazionale v'è stata una lunga sedimentazione di norme (consuetudinarie e pattizie) che riguardano la persona e il suo trattamento da parte del «sovrano» territoriale.
- Nel diritto internazionale classico tali norme sono indirizzate **alla protezione dello «straniero»** (il cittadino di uno Stato, ammesso e ospitato nel territorio di altro Stato). Si tratta di norme che si rivolgono agli Stati e sono invocabili dallo Stato di appartenenza dell'individuo avverso lo Stato ospitante (in caso di preteso illecito internazionale commesso da quest'ultimo). Si tratta dunque di norme sulla protezione della persona **in situazioni «transnazionali» o extra-territoriali**.
- Dopo il 1945, soprattutto sulla spinta dell'attività delle Nazioni Unite (v. art. 2 e 55 Carta) condotta a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale il 9.12.1948, il diritto internazionale s'arricchisce di un (nuovo) corpus di norme poste **a protezione della persona ovunque si trovi**, e dunque anche in situazioni «interne» o riguardanti i rapporti fra lo Stato territoriale e i soggetti posti sotto la sua giurisdizione (cittadini e stranieri) (v. parte del Corso dedicata **alla tutela dei diritti fondamentali in Europa**). Le regole sul trattamento dello straniero e della persona saranno esaminate qui di seguito, come principi giuridici alla base della «presenza dell'individuo» nel diritto internazionale odierno.

LA POSIZIONE DELL'INDIVIDUO: IN GENERALE

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- A partire ugualmente dal secondo dopoguerra è sorta altresì una nuova branca del diritto internazionale, nota come **diritto internazionale c.d. penale**. Tale settore costituisce una cospicua innovazione nello stato del diritto internazionale in materia (è oggetto di un corso «ad hoc»).
- Nella disciplina penale è ben nota la presenza di strumenti (es. gli **accordi di estradizione o di consegna o di cooperazione giudiziaria penale**, sia bilaterali che multilaterali: per esempio adottati in seno al Consiglio d'Europa), i quali mirano a facilitare la cooperazione fra Stati **in vista della lotta contro l'impunità** di coloro che sono imputati o condannati ai sensi del diritto e della procedura penale nazionale. Si tratta del corpus del c.d. **diritto penale internazionale**. Il suo scopo è garantire l'effettività (con strumenti internazionali) delle regole (penali) interne, che potrebbero risultare altrimenti inefficaci per coloro che si sottraggono al potere punitivo (territoriale) dello Stato.
- L'oggetto del diritto internazionale penale **è differente**.
- Si tratta, infatti, di norme e procedimenti (giudiziari) internazionali istituiti, con accordo, al fine di accertare e punire i gravi crimini (c.d. **crimini internazionali o crimina iuris gentium**) ivi tipizzati (ossia, specificati) e commessi in occasione di conflitti bellici universali (secondo conflitto mondiale) o regionali, in determinate aree (dissoluzione Stato federale iugoslavo, guerra etnica in Ruanda) da **individui agenti in qualità di organi di Stato** (es. gerarchi nazisti; alti politici o comandanti militari nelle guerre iugoslave).

4

LA POSIZIONE DELL'INDIVIDUO: IN GENERALE

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- In tale prospettiva il diritto internazionale «penetra» il diritto statale, impedendo che la personalità dello Stato «nasconda» o faccia «da scudo» alla responsabilità (penale) delle persone-organismi che hanno commesso (o partecipato alla commissione) di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, della guerra o umanitario.
- Il diritto internazionale penale sorge, dunque, per effetto dell'istituzione dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo (1945-46 e 1946-48) e, successivamente, del Tribunale internazionale penale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia (risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 827 del 1993) e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 955 del 1994).
- A coronamento di tale fenomeno è stata istituita la Corte penale internazionale (**ICC, International Criminal Court**, Accordo di Roma del 17.7.1998, entrato in vigore nel 2002).
- La Corte penale internazionale, che è una corte permanente, mira a perseguire i crimini commessi sul territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte all'Accordo di Roma.

5

LA POSIZIONE DELL'INDIVIDUO: IN GENERALE

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Tali crimini sono tipizzati come **crimine di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, nonché crimine di aggressione** (art. 5, par. 1, Statuto di Roma: perseguibile dalla Corte a partire dal luglio 2018) (complessivamente: i ***crimina iuris gentium***).
- In conclusione, il **diritto internazionale penale** è formato da
 - i) le norme internazionali incriminatrici (i crimini contro il diritto delle genti) e da
 - ii) gli organi internazionali d'accertamento e repressivi (i tribunali ad hoc o le corti permanenti) istituiti dallo stesso ordinamento internazionale (tramite accordi fra Stati o atti delle organizzazioni nazionali preposte).
- Tutela **valori internazionali** (il rispetto della dignità della persona, i diritti fondamentali della persona, come individuo o come gruppo, in tempo di guerra o in tempo di pace) e **predispone le necessarie misure «punitive» in caso di trasgressione**, misure che (in base al principio di sussidiarietà) possono **supplire alla «incapacità» degli Stati coinvolti di onorare i loro obblighi**.

6

LE REGOLE SUL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Le regole consuetudinarie che riguardano **il trattamento dello straniero e dei suoi beni** (ovvero delle **imprese straniere** e dei relativi assets, beni o attività, territoriali) possono essere così sintetizzate. Il diritto internazionale prevede:
 - a) il **diritto di ciascuno Stato di ammettere (o meno) lo straniero** sul proprio territorio (e di espellerlo in assenza di un titolo di soggiorno), salvo **eccezioni convenzionali** (es. art. 33 Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, 28.7.1951 e Protocollo del 1967, che sancisce il principio consuetudinario del «**non refoulement**»);
 - b) l'assoggettamento dello **straniero a uno «standard di trattamento minimo»** da parte dello Stato territoriale, per quanto concerne l'accesso alla giustizia senza discriminazioni fondate sulla nazionalità; o per quanto concerne l'applicazione allo straniero di obblighi (es. fiscali) che presuppongono un certo «radicamento» (stabilità della permanenza) sul territorio nazionale. Lo straniero può beneficiare del trattamento riservato ai cittadini in base ad appositi obblighi di origine convenzionale (così, ad es., i rifugiati; o gli operatori economici stranieri considerati da accordi di stabilimento: art. 18 ss. TFUE);

7

LE REGOLE SUL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- c) la **protezione (minima) dei beni dello straniero** sul territorio dello Stato ospitante: lecite le nazionalizzazioni o le espropriazioni, salvo un diritto dello straniero all'indennizzo (talora *specificato in via convenzionale*: per es. art. 1 Prot. I alla CEDU; BIT's, Trattati bilaterali sugli investimenti)
- In caso di asserita violazione di tali regole da parte dello Stato ospitante, il diritto consuetudinario prevede anche un apposito «rimedio» a beneficio dello **Stato di cui l'individuo ha la cittadinanza (o, se apolide, la residenza abituale)**.
- Quest'ultimo Stato **può agire in «protezione diplomatica»** contro lo Stato responsabile, facendo valere l'illecito subito dal proprio cittadino secondo **il diritto della responsabilità internazionale** (e dunque per esigere la cessazione dell'illecito e in più, secondo i casi, una riparazione, un risarcimento, o adeguata soddisfazione).
- La protezione diplomatica, esercitabile solo «**previo esaurimento dei ricorsi interni disponibili**» da parte dello straniero (nello Stato cui è imputato l'illecito), si configura come **un diritto dello Stato cui lo straniero appartiene in virtù del legame di cittadinanza**.

8

LE REGOLE SUL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Il regime della «protezione diplomatica» include anche la «protezione consolare» (assistenza giudiziaria o altro a favore del cittadino residente all'estero) prevista, ad esempio, dall'art. 36, par. 1, della **Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963** (Convenzione di codificazione del diritto consuetudinario: infra).
- Tale norma prevede l'obbligo, per lo Stato ospite, di permettere allo straniero coinvolto in un processo penale d'accedere alle comunicazioni consolari con il proprio Stato di cittadinanza per ottenerne protezione.
- Secondo la Corte internazionale di giustizia (CIG) l'art. 36 cit. fa sorgere diritti individuali in capo al suo beneficiario, che possono essere invocati «dallo Stato di cittadinanza della persona detenuta» (CIG, sentenza del 27.6.2001 *sul caso La Grand (Germania c. Stati Uniti d'America)*, punto 77)
- La protezione (o tutela) consolare può essere convenzionalmente **estesa anche a soggetti che non sono cittadini dello Stato interessato.**

9

LE REGOLE SUL TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Il diritto dell'UE prevede, ad esempio, che «*Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini*» (v. art. 21 Trattato sul Funzionamento dell'UE; art. 2, par. 1, direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi).
- L'obbligo di protezione è attivabile, a beneficio del cittadino dell'Unione da parte di qualsiasi Stato membro che ha una rappresentanza nello Stato terzo (previo accordo con quest'ultimo), in una varietà di casi (in caso di arresto e detenzione, o di persona vittima di reato, di incidente o malattia grave, decesso, necessità di aiuto o di rimpatrio in caso di emergenza, necessità di documenti di viaggio provvisori (art. 9 direttiva)).
- A tali istituti tradizionali e generali sulla protezione dello straniero s'è sovrapposta, a partire dalla seconda metà del 900, la disciplina **sulla protezione dei diritti fondamentali della persona.**

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Il rapporto fra uno Stato e i propri cittadini, se privo di «elementi di internazionalità», era relegato nella c.d. **competenza domestica** («*domestic jurisdiction*»: art. 2, par. 7 Carta ONU) e dunque sottratto al diritto internazionale
- Le due guerre mondiali hanno **modificato radicalmente tale situazione**. Le **gravi perdite** di vite umane e le **gravi forme di discriminazione** e di violazione dei **diritti essenziali della persona** (diritto alla vita, divieto di tortura, divieto di lavoro forzato, principio del nullum crimen, nulla poena sine lege previa), a carico di civili o di combattenti, poste in essere da numerosi Stati durante il periodo prebellico e durante le ostilità 1939-45 (es. Germania, Italia, Giappone), hanno spinto vari governi (in particolare dell'Europa occidentale) a dar forma a una protezione internazionale (e sussidiaria) dei diritti della persona.
- È sorta così una branca «nuova» e fondamentale del diritto internazionale: **il diritto internazionale dei diritti umani** articolato a sua volta in due **settori** che s'occupano, rispettivamente, della protezione dei diritti umani fondamentali in tempo di pace e della protezione dei diritti umani fondamentali in tempo di guerra (conflitti internazionali e conflitti interni di rilevanza internazionale), con talune parziali sovrapposizioni.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- La **protezione dei diritti umani in tempo di pace**: è costituita dalle convenzioni multilaterali stipulate gradatamente, sul piano **regionale** (Convenzione EDU, oggi vincolante per 47 Stati dell'area europea) o **universale** (Convenzione sul genocidio del 1948; Convenzione contro le discriminazioni razziali, 1965; Patti ONU sui diritti fondamentali del 1966; Convenzione contro la tortura, 1984, ecc.), per la protezione della **persona** (o di categorie di persone: la donna, il bambino, il lavoratore) in qualsiasi circostanza.
- La protezione offerta da tali strumenti è costruita su un **elenco di diritti fondamentali**, non esaustivo (dunque, suscettibile di estensioni convenzionali), che gli Stati contraenti s'impegnano solennemente a rispettare, a beneficio di **qualsiasi individuo sottoposto alla loro giurisdizione** (territoriale o personale: v. sopra), senza discriminazioni o distinzioni (di etnia, di età, di censo, di origine, di sesso, ecc.).
- La convenzione o l'accordo stabiliscono **l'ambito d'applicazione territoriale e personale della disciplina protettiva**; la **natura** dei diritti protetti (assoluti ovvero suscettibili di deroghe o ingerenze da parte dei poteri pubblici; diritti c.d. individuali e diritti c.d. collettivi, quali il diritto all'ambiente; il diritto di auto-determinazione; il diritto di godere delle risorse naturali nazionali) e la loro (eventuale) **azionabilità diretta**; le **deroghe ammesse** in caso di situazioni eccezionali (es. situazioni di grave pericolo per la comunità nazionale).

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Gli Stati contraenti sono **destinatari dell'obbligo convenzionale** di rispettare (e di far rispettare dagli organi pubblici e dai privati) i diritti fondamentali elencati, che corrispondono ad altrettante **posizioni giuridiche favorevoli a beneficio degli individui**.
- Così ad esempio il divieto assoluto di sottoporre, in qualsiasi circostanza, individui a trattamenti equivalenti a «tortura» (art. 3 CEDU, art. 4 Carta UE dei diritti fondamentali e altri strumenti universali) s'impone a tutti gli organi statali (in specie, autorità di polizia e penitenziarie, forze armate, autorità sanitarie, ecc.) e **conferisce agli individui privati il diritto a non essere oggetto di tali trattamenti**.
- Può accadere tuttavia che la violazione di tali vincoli convenzionali non possa essere accertata, e punita, dall'autorità giudiziaria interna. In tal caso l'effettività dei diritti e delle libertà convenzionali sarebbe vanificata.
- I sistemi convenzionali più progrediti contemplan allora **«rimedi <internazionali>**, i quali risultano attivabili (solo) qualora la protezione «interna» della persona dall'arbitrio dei poteri pubblici statali (amministrazione e funzione giudiziaria) non sia stata in grado di operare adeguatamente (dunque allo scopo di evitare un «diniego di giustizia»).

IL DIRITTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Da vari accordi di settore sono dunque previste **clausole sulla giurisdizione internazionale** ovvero sono istituiti **procedimenti di controllo quasi-giurisdizionali o giurisdizionali** attivabili direttamente dai singoli che si pretendono lesi nei loro diritti convenzionali (diritto d'azione sul piano internazionale: es. art. 34 CEDU). Si tratta di istituti (ispirati al principio di **sussidiarietà** o ausiliarità della protezione internazionale) che sanciscono una **duplice «presenza»** dell'individuo sul piano internazionale. Questi è beneficiario di «diritti» nei confronti dello Stato e, inoltre, titolare di un collegato «potere d'attivazione» della giurisdizione internazionale (in caso di violazione) contro quest'ultimo.
- È importante notare altresì che taluni dei diritti (sostanziali) convenzionalmente sanciti **sono divenuti ormai, per sedimentazione, parte del diritto consuetudinario** (con applicazione erga omnes o diffusa). Es. divieto di allontanamento dello straniero verso uno Stato terzo a rischio di tortura (divieto «comune» a numerosi strumenti multilaterali: la Convenzione sui rifugiati, la CEDU, il Patto ONU sui diritti civili e politici, e la Convenzione contro la tortura).
- Ulteriormente il diritto internazionale generale prevede un divieto di «violazioni massicce» o su larga scala di taluni diritti fondamentali e inderogabili (c.d. ***gross violations***)

IL DIRITTO INTERNAZIONALE C.D. UMANITARIO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Un ulteriore settore molto importante (ma specializzato) della protezione dei diritti umani è il c.d. **diritto internazionale umanitario** (che mira alla protezione dei singoli dalla violenza bellica e sancisce i diritti fondamentali della persona **in tempo di guerra**).
- Il diritto internazionale umanitario, benché distinto, si salda idealmente con le regole internazionali consuetudinarie che disciplinano **la conduzione delle operazioni belliche** e, in particolare, **i rapporti tra belligeranti e quelli tra belligeranti e neutrali** (c.d. **diritto dei conflitti armati detto anche *ius in bello***). Si tratta di regole risalenti nel tempo, che sono state oggetto di ampia codificazione a partire dalle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 (da cui «il **diritto dell'Aja**»).
- Di quest'ultimo settore del diritto internazionale fanno parte le **convenzioni sul disarmo (e quelle sul controllo degli armamenti)** che **vietano la produzione** (e impongono la distruzione degli stock) di armi che causano particolari sofferenze (per es. batteriologiche; nucleari). Ma talune fra le convenzioni di disarmo più recenti contengono anche clausole che **proibiscono l'uso** di tali armi a protezione dei belligeranti e dei terzi (clausole, dunque, riconducibili al **diritto umanitario**: es. il *Trattato di Parigi del 1993 sulla proibizione delle armi chimiche*)

IL DIRITTO INTERNAZIONALE C.D. UMANITARIO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Il diritto umanitario **in senso stretto**, detto **diritto di Ginevra**, è sorto sotto gli auspici del **Comitato internazionale della Croce rossa (ICRC)**.
- Esso è formato, in primo luogo, dalle 4 Convenzioni multilaterali adottate a Ginevra il 12.8.1949 e dai due Protocolli addizionali del 1977 dedicati alla **protezione degli individui vittime dei conflitti armati**.
- In particolare **le Convenzioni** hanno a oggetto il trattamento dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (Convenzione I), la condizione dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare (Convenzione II), il trattamento dei prigionieri di guerra (Convenzione III) e la protezione dei civili che si trovano in territorio nemico o nei territori occupati (Convenzione IV).
- I due **Protocolli addizionali del 1977** estendono l'ambito d'applicazione delle Convenzioni ai «conflitti armati internazionali» e ai «conflitti interni».

IL DIRITTO INTERNAZIONALE C.D. UMANITARIO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- I **conflitti armati internazionali** sono definiti come i conflitti che si svolgono fra Stati e, inoltre, i conflitti armati «*in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist régimes in the exercise of their right of self-determination*» (art. 1, par. 4, Protocollo I; sul principio di autodeterminazione, v. sopra) (sul principio di autodeterminazione dei popoli, v. supra).
- I **conflitti interni** sono, in sostanza, **le guerre civili interne a uno Stato**, purché, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo II, abbiano raggiunto **un'intensità tale da essere equiparati allo scontro fra eserciti convenzionali**.
- È il «**criterio della soglia**» che, se soddisfatto, attrae alla disciplina internazionale fenomeni che gravitano altrimenti nella competenza domestica dello Stato dove si svolge la guerra civile.
- Gli strumenti qui evocati contengono una clausola destinata a supplire a **eventuali lacune di regolamentazione da parte del diritto internazionale convenzionale** (per es. il diritto della guerra odierno non disciplina – ancora – la guerra cibernetica o *cyberwarfare*).

IL DIRITTO INTERNAZIONALE C.D. UMANITARIO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Si tratta della c.d. **clausola Martens**. Secondo tale norma, le *regole metagiuridiche (ivi indicate) possono essere trasformate in principi giuridici*. Si tratta di una regola ormai di natura consuetudinaria.
- L'art. 1, par. 2, Protocollo I, che fornisce una delle espressioni della clausola Martens, prevede quanto segue: «*In cases not covered by this Protocol or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience*». In conseguenza, anche in assenza di convenzioni applicabili, gli Stati non sono privi di vincoli in materia, ma soggiacciono, in particolare, **ai principi di umanità e ai vincoli della «coscienza pubblica»** accertabili in un determinato momento storico (**clausola evolutiva**).
- Il diritto internazionale umanitario **non istituisce giurisdizioni internazionali destinate a verificarne l'osservanza**.
- Tuttavia talune giurisdizioni internazionali (quali la Corte penale internazionale, CPI o ICC, sopra) sono competenti a constatare **la violazione «grave» delle norme di diritto umanitario e di diritto bellico** in quanto costitutiva di «crimini» internazionali dell'individuo (crimini contro l'umanità, crimini di guerra) vietati dai rispettivi accordi istitutivi.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE C.D. UMANITARIO

Gli attori del diritto internazionale: in generale

Gli Stati (e altri enti)

Le organizzazioni internazionali

L'individuo

- Inoltre la violazione qualificata delle norme di diritto umanitario può venire **incidentalmente in rilievo** dinanzi ai giudici internazionali. Ad es., in quanto costitutiva di un crimine internazionale dell'individuo essa può attivare una causa d'esclusione (per indegnità) dell'individuo che chiede, a uno Stato terzo, la protezione spettante ai rifugiati (e il diritto di soggiorno conseguente presso lo Stato terzo interessato: v. es. Corte di giustizia UE, sentenza 2 maggio 2018, cause riunite C-331/16 e C-366/16, *K e F*, punto 46).
- In conclusione nel diritto internazionale odierno l'individuo gode di una presenza importante, ma **selettivamente ricostruita**.
- Beneficia di norme internazionali (diritti umani, diritto umanitario) e può attivare talora le relative garanzie giudiziarie sul piano (anche) internazionale, alle condizioni previste dalle convenzioni che lo prevedono. È dunque beneficiario o destinatario di norme e procedimenti internazionali. A differenza degli altri soggetti internazionali descritti non partecipa e non contribuisce, tuttavia, direttamente alla formazione delle norme internazionali che lo riguardano.